



Circ. n. 57

I.C. "M.L. KING"-CALCINAIA
Prot. 0011543 del 19/11/2024
VII (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Sito WEB– Bacheca R.E.

Oggetto: **Fruizione ferie Docenti e ATA con contratto a Tempo Determinato**

Si informa tutto il personale con contratto a tempo determinato della normativa vigente in riferimento alla fruizione delle ferie:

- art. 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del nuovo CCNL 2019/2021 e ss. mm. e ii,
- l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012)
- l'art. 5, co. 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135¹.

¹ PRECISAZIONI

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.** Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Pertanto si ricorda che:

- ☞ **TUTTI I DOCENTI A T.D.** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- ☞ **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva;**
- ☞ il calendario scolastico adottato da questo Istituto con Delibera n. 28 del Consiglio di Istituto del 13/05/2024, rispetto a quello emanato dalla Regione Toscana², prevede la sospensione delle lezioni per i giorni:

23 e 24 aprile 2025 per la scuola infanzia e primaria,

23 -24 e 26 aprile 2025 per la scuola secondaria.

In virtù di quanto sopra, la DS

INVITA

I Docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Balatresi

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs
n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che i **giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

La **Corte di Appello Milano del 13/09/2022, n. 688** ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché **in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni.**

² <https://www.regione.toscana.it/-/direttive-per-il-calendario-scolastico-2024-2025>